

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 185

22° anno

23 luglio 1979

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 723/78 dell'on. Ewing alla Commissione Oggetto: Atteggimento della Commissione nei confronti del governo britannico	1
n. 931/78 dell'on. Normanton alla Commissione Oggetto: Importazione di tapioca nella Comunità	2
n. 951/78 dell'on. Dondelinger alla Commissione Oggetto: Collegi di probiviri e lavoratori migranti (Risposta complementare)	3
n. 1087/78 dell'on. Corrie alla Commissione Oggetto: Trattamento tariffario riservato dai paesi ACP alle bevande alcoliche di produzione comunitaria	4
n. 1114/78 dell'on. Verhaegen alla Commissione Oggetto: Margarina dietetica	5
n. 1117/78 dell'on. Notenboom alla Commissione Oggetto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	6
n. 8/79 dell'on. Flämig alla Commissione Oggetto: Costituzione di scorte di uranio nella Comunità	7
n. 56/79 dell'on. Schyns alla Commissione Oggetto: Protezione degli interessi economici dei consumatori: prezzo del vino	8
n. 58/79 dell'on. Cot alla Commissione Oggetto: Politica comunitaria nel settore tessile e clausole di salvaguardia previste nei regimi concordati dalla Comunità con paesi ad essa legati da accordi «preferenziali» e nella convenzione di Lomé II	9
n. 63/79 dell'on. Dahlerup alla Commissione Oggetto: Ammissione di interpreti danesi	11
n. 93/78 dell'on. Eberhard alla Commissione Oggetto: Pubblicità per attirare capitali stranieri e rispetto dei trattati	12

(segue)

Sommario (seguito)

n. 100/79 dell'on. Jahn alla Commissione	
Oggetto: Situazione di diritto e di fatto dei chiroprapisti nella Comunità	13
n. 103/79 dell'on. Jahn alla Commissione	
Oggetto: Provvedimenti comunitari in materia di tabagismo e nutrizione	15
n. 109/79 dell'on. Ansquer alla Commissione	
Oggetto: Meccanismo Ortoli	16
n. 119/79 dell'on. Seefeld alla Commissione	
Oggetto: Misure applicate in Spagna e destinate ad aumentare il costo delle ferie	16
n. 124/79 dell'on. Kavanagh alla Commissione	
Oggetto: Aiuti del FEAOG alle contee del Leinster	17
n. 126/79 dell'on. Kavanagh alla Commissione	
Oggetto: Aiuti concessi al Leinster dalla BEI	18
n. 140/79 dell'on. Corrie alla Commissione	
Oggetto: Proposta di regolamento concernente il settore dell'alcole	20
n. 142/79 dell'on. Schyns alla Commissione	
Oggetto: Cosmetici	20
n. 151/79 dell'on. Noè alla Commissione	
Oggetto: Preferenze generalizzate	21
n. 161/79 dell'on. Corrie alla Commissione	
Oggetto: Procedura per infrazione aperta contro taluni Stati membri nel settore delle bevande alcoliche	26
n. 165/79 dell'on. Schyns alla Commissione	
Oggetto: Auspicata direttiva sugli additivi aromatizzanti	26
n. 169/79 dell'on. Spicer alla Commissione	
Oggetto: Materie prime provenienti dalla Repubblica sudafricana	27
n. 174/79 dell'on. Howell alla Commissione	
Oggetto: Esenzioni per il prelievo di corresponsabilità	28

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 723/78

dell'on. Ewing

alla Commissione delle Comunità europee

(26 ottobre 1978)

Oggetto: Atteggiamiento della Commissione nei confronti del governo britannico

In che modo intende protestare la Commissione contro la politica del governo britannico che consiste: a) nell'assumersi il ruolo di acquirente delle riserve di gas naturale del Mare del Nord, b) nel controllare il ritmo di estrazione del petrolio del Mare del Nord, la scelta dei mercati e le aliquote dei prezzi di vendita del petrolio stesso, c) nel mantenere all'interno del Regno Unito le industrie di raffinazione e d) nell'offrire abbuoni d'interessi alle imprese britanniche che partecipano alle gare d'appalto?

Risposta

(22 giugno 1979)

La Commissione sta esaminando le disposizioni statutarie e connesse applicabili alla British Gas Corporation, alla luce degli articoli da 30 a 37 del trattato CEE.

La Commissione ha sempre considerato che il trattato riconosce agli Stati membri interessati il diritto di sfruttare le proprie risorse di minerali e quindi di definire i termini e le condizioni di estrazione, sfruttamento e vendita, alla sola condizione di rispettare le norme fondamentali del trattato. La Commissione spera che, decidendo tale politica, il governo britannico terrà conto degli obiettivi della politica energetica convenuti a livello comunitario.

La Commissione sta esaminando con il governo britannico, soprattutto alla luce del trattato CEE, gli effetti

sulla scelta dei mercati prodotti dagli attuali provvedimenti e dalle politiche relative allo scarico e alla destinazione del petrolio del Mare del Nord.

Essa ritiene che i prezzi del petrolio del Mare del Nord non siano stati sottoposti al controllo del governo britannico.

In merito ai problemi attuali dell'industria di raffinazione della CEE, la Commissione ha sottoposto al Consiglio diverse soluzioni nelle sue comunicazioni intitolate «Approccio comunitario ai problemi della raffinazione nella Comunità» e «Comunicazione della Commissione

al Consiglio sui problemi di redditività dell'industria comunitaria di raffinazione e sui mezzi per risolverli» ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(77) 71 e doc. COM(78) 71.

All'inizio del mese di maggio 1979 la Commissione ha preso una decisione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE con la quale essa domanda al governo del Regno Unito di cessare di concedere aiuti a norma del regime britannico a favore del settore di materiale off-shore, cui l'on. parlamentare si riferisce.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 931/78

dell'on. Normanton

alla Commissione delle Comunità europee

(5 gennaio 1979)

Oggetto: Importazione di tapioca nella Comunità

Quali sono le disposizioni che disciplinano attualmente l'importazione nella Comunità di tapioca

- a) per il consumo umano
- b) per il consumo animale?

Alcuni paesi in via di sviluppo, in particolare la Thailandia, trarrebbero vantaggio se si autorizzasse l'importazione di maggiori quantitativi tramite i normali canali commerciali?

L'incremento di questi scambi non contribuirebbe in notevole misura a rianimare l'economia di quelle regioni dell'Estremo Oriente in cui le pressioni politiche esercitate dai comunisti e le infiltrazioni a scopi aggressivi rappresentano una seria minaccia?

Risposta

(29 giugno 1979)

Le importazioni di tapioca nella Comunità sono soggette ad un prelievo limitato al 6 % ad valorem, tasso consolidato nel GATT. Non vi è differenza tra tapioca destinata al consumo umano e quella per il consumo animale, pur rappresentando quest'ultima di gran lunga il mercato più importante.

I quantitativi importati dalla Comunità sono aumentati in modo rilevante negli ultimi anni, passando da 2,2 milioni di t (1975) a circa 6 milioni di t (1978). La Thailandia, la cui produzione è stata sviluppata mediante considerevoli investimenti, è di gran lunga il principale fornitore; secondo le valutazioni, le importazioni da questo paese hanno raggiunto un totale di 5,6 milioni di t nel 1978. Le consistenti importazioni comunitarie di questo prodotto hanno contribuito in modo significativo alla stabilità economica in Thailandia. Il loro rapidissimo incremento ha però aggravato il problema dello smaltimento della produzione comunitaria di cereali da foraggio. La Commissione ritiene pertanto giustificata una

certa limitazione delle forniture di tapioca nell'interesse della Comunità e, a lungo termine, anche di quello dei fornitori stessi.

Di conseguenza, si sono recentemente svolte a Bangkok discussioni nelle quali quel governo ha assicurato che nel 1979 le esportazioni thailandesi di tapioca nella Comunità non avrebbero superato i livelli del 1978.

Ulteriori riunioni avranno luogo tra la Commissione e le autorità thailandesi. Queste ultime hanno espresso il desiderio di poter negoziare riduzioni da applicare dal 1980 in poi e di discutere in qual modo la Comunità può aiutare la Thailandia a diversificare la produzione nelle zone attualmente dipendenti in misura rilevante dalla tapioca. Il 27 aprile 1979 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta ⁽¹⁾ per una modifica del consolidamento «GATT».

⁽¹⁾ Doc. COM(79) 219.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 951/78

dell'on. Dondelinger

alla Commissione delle Comunità europee

(11 gennaio 1979)

Oggetto: Collegi di probiviri e lavoratori migranti

Discutendo, il 13 dicembre 1978, un progetto di legge relativo alla riforma dei collegi di probiviri, il senato francese ha approvato un emendamento secondo cui possono far parte di tali organismi solo i cittadini francesi di età superiore ai 21 anni.

1. Una disposizione del genere, la quale pone come condizione il possesso di una data cittadinanza, è applicabile ai lavoratori migranti della Comunità?
2. Non bisognerebbe operare al riguardo una distinzione con gli altri lavoratori migranti?
3. In particolare, tale disposizione è conforme al regolamento (CEE) n. 312/76 del 9 febbraio 1976 ⁽¹⁾, che attribuisce ai lavoratori migranti della Comunità diritti uguali a quelli dei cittadini del paese in cui risiedono per quanto concerne l'esercizio di tutte le responsabilità sindacali?
4. In caso di risposta affermativa, tale disposizione è compatibile con lo spirito dei trattati di Parigi e di Roma nonché con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee?
5. Non ritiene la Commissione di dover elaborare una direttiva che inviti gli Stati membri ad aprire ai lavoratori migranti della Comunità la possibilità di essere rappresentati, in tutti i settori di attività economica (agricoltura, industria, ecc.), nei collegi di probiviri e nei tribunali paritetici assimilabili?

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976.

Risposta complementare ⁽¹⁾

(27 giugno 1979)

Facendo seguito alla sua risposta del 29 gennaio 1979, la Commissione è ora in grado di comunicare all'on. parlamentare il risultato delle proprie ricerche.

1 e 2. Se i collegi dei probiviri costituiscono degli organismi di diritto pubblico e se la partecipazione all'attività giurisdizionale in qualità di membro di tali collegi deve essere considerata come l'esercizio di una funzione di diritto pubblico, la Commissione ritiene che l'opposizione ad un cittadino comunitario della clausola della nazionalità come condizione di eleggibilità a detti collegi, come quella prevista dalla legge n. 79-44 del 18 gennaio 1979 che modifica le disposizioni del titolo 1° del libro V del codice del lavoro relativamente ai collegi dei probiviri, non contraddice formalmente alle disposizioni del regolamento (CEE) 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968, né in particolare al suo articolo 8 ⁽²⁾.

3. Il regolamento (CEE) 312/76 del Consiglio del 9 febbraio 1976, pur ampliando il campo della parteci-

pazione dei lavoratori migranti comunitari alla vita delle organizzazioni sindacali, non si propone di modificare le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) 1612/68 che hanno per oggetto in particolare la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.

4 e 5. Tenendo presente lo spirito del trattato CEE, la Commissione pensa che si dovrebbe riconoscere ai lavoratori migranti comunitari il diritto di partecipare al funzionamento degli organismi collegati con la loro attività professionale e che di conseguenza essi dovrebbero beneficiare dell'uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali in materia di eleggibilità.

Tuttavia, nel caso specifico richiamato dall'on. parlamentare, la Commissione, in considerazione della natura giuridica dei collegi dei probiviri, non ha per il momento l'intenzione di sottoporre al Consiglio una proposta in tale campo.

La Commissione ritiene che tanto il trattato CEE quanto il regolamento (CEE) n. 1612/68 offrono una base sufficiente per prendere provvedimenti contro eventuali abusi della nozione «funzione di diritto pubblico».

⁽¹⁾ Una prima risposta è stata data il 29 gennaio 1979 (GU n. C 57 del 2. 3. 1979, pag. 31).

⁽²⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1087/78

dell'on. Corrie

alla Commissione delle Comunità europee

(23 febbraio 1979)

Oggetto: Trattamento tariffario riservato dai paesi ACP alle bevande alcoliche di produzione comunitaria

La Commissione è al corrente del gran numero di ostacoli di carattere tariffario e non tariffario frapposti nei paesi ACP alla vendita di bevande prodotte nella Comunità?

A parte ciò, fermo restando che il principio della non reciprocità è un pilastro portante della convenzione ACP-CEE, non potrebbe la Commissione esprimere, in occasione dei negoziati in corso per il rinnovo della convenzione ACP-CEE, le proprie rimozioni per le numerose barriere tariffarie e non tariffarie che ostacolano nei paesi ACP la vendita di bevande alcoliche prodotte nella Comunità?

Se la Commissione non è disposta a mettere in discussione in questo contesto tali barriere, in quale altro modo pensa di adoperarsi ai fini della loro eliminazione?

Risposta

(22 giugno 1979)

1. La Commissione è al corrente del regime di importazione, in particolare di quello tariffario, applicato dagli Stati ACP alle importazioni di bevande alcoliche provenienti dalla Comunità; queste informazioni le giungono mediante applicazione dell'articolo 8 (comunicazione delle tariffe doganali di ciascuna parte contraente, nonché delle eventuali modifiche al Consiglio dei ministri ACP-CEE) e dell'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione di Lomé (informazione sulle misure di politica commerciale prese in considerazione da una parte contraente e suscettibili di colpire gli interessi di un'altra parte contraente). Benché talora l'applicazione di queste disposizioni ponga alcuni problemi di esecuzione, essi non riguardano in particolar modo le bevande alcoliche.

Per quanto riguarda questi prodotti, l'esame effettuato indica che la protezione (compresi i dazi fiscali) applicata dai principali Stati ACP, benché superiore a quella applicata dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi, non ha sino ad ora ostacolato lo sviluppo delle esportazioni comunitarie negli Stati ACP, che hanno raggiunto nel 1975, 1976 e 1977 rispettivamente 109,7, 140,3 e 198,8 milioni di UCE. La progressione più significativa è stata registrata dalle acqueviti, i liquori e le altre bevande alcoliche,

per i quali le esportazioni sono state di 37,7, 46,7 e 65,5 milioni di UCE.

2. Permane immutato il principio per cui gli Stati ACP non saranno tenuti, per la durata della prossima convenzione, che attualmente è in fase di negoziato all'obbligo della reciprocità commerciale: la Commissione non ritiene di dover sottoporre agli Stati ACP nel corso dei negoziati, il problema sollevato dall'on. parlamentare; qualora fossero accertati nella dovuta forma dei casi di discriminazione quali contemplati attualmente all'articolo 7 della convenzione di Lomé, i problemi potranno essere trattati dopo l'entrata in vigore della nuova convenzione CEE/ACP, nel quadro dell'applicazione della convenzione stessa, davanti agli organi competenti.

La Commissione ricorda tuttavia che essa tiene conto delle preoccupazioni del settore delle bevande alcoliche, poiché nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del GATT, intesi a sviluppare il processo di liberalizzazione mondiale degli scambi, essa ha potuto ottenere dai propri partner principali concessioni tariffarie sostanziali per questi prodotti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1114/78

dell'on. Verhaegen

alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1979)

Oggetto: Margarina dietetica

1. Quale è stata nel 1977 e 1978, in ciascuno Stato membro della CE, la produzione totale di margarina?
2. Quale è stata la percentuale di margarina «senza sale» con un tenore di acidi grassi insaturi di almeno il 60 %?
3. A quali condizioni è possibile vendere come «prodotto dietetico», nei vari Stati membri, una siffatta margarina?
4. A quali prezzi è stata venduta al consumo questa margarina nei vari Stati membri e a quanto ammontavano i corrispondenti prezzi della margarina di normale composizione? Come si spiegano queste differenze di prezzo?

Risposta

(25 giugno 1979)

1. La produzione totale di margarina nella Comunità è la seguente:

(in migliaia di t)

P/L ⁽¹⁾		1975	1976	1977	1977			1978	
					II	III	IV	I	II
EUR 9	P/L	1 479	1 552	1 586	383	382	415	387	388
D	P	509,1	532,3	522,6	122,6	132,2	136,1	123,0	124,0
F	P	157,4	161,1	162,1	39,7	38,2	44,1	43,5	40,3
I	P	59,4	64,7	65,6	16,7	13,6	17,2	17,6	16,2
NL	P	209,0	201,8	209,6	47,8	55,5	54,6	50,4	51,0
B	P	147,5	145,2	141,9	35,4	31,9	38,4	36,6	35,5
L		—	—	—	—	—	—	—	—
UK	P	298,0	342,1	379,8	96,6	85,2	96,1	91,9	94,5
IRL	P	11,0	13,4	12,6	3,3	2,7	3,2	3,1	3,9
DK	L	88,6	91,2	92,0	20,9	22,3	24,9	21,0	22,7

⁽¹⁾ P = produzione.

L = consegna.

Fonte: Eurostat, Statistiche industriali, n. 3/4 - 1978.

2. Margarina con un tenore di acidi grassi polinsaturi leggermente inferiore al 60 % è talora qualificata margarina «di regime» o «dietetica».

Tale margarina non è prodotta in tutti gli Stati membri.

Nei singoli Stati la produzione e il consumo di margarina sono quasi identici. Laddove la margarina è prodotta e messa in vendita con la qualifica «di regime» o «dietetica», la parte di quest'ultima nel consumo totale di margarina è valutata, per il 1978, sulla base degli studi di mercato al:

- 13,7 % nel Belgio,
- 5 % nella Repubblica federale di Germania,
- 9,5 % nei Paesi Bassi.

3. Una margarina può essere qualificata «di regime» quando è conforme ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della direttiva 77/94/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾. In applicazione di tali criteri, questa margarina deve distinguersi nettamente dai prodotti di consumo corrente e rispondere a

un obiettivo nutrizionale particolare. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'impiego della qualifica «di regime» o «dietetico» ai prodotti destinati ad alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato o che si trovano in condizioni fisiologiche particolari.

4. Una margarina «normale» si vende a un prezzo dal 12 al 40 % inferiore a quello di una margarina «di regime».

Questa differenza di prezzo è dovuta soprattutto al fatto che la margarina «di regime» comporta un costo più elevato delle materie prime utilizzate, economie di scala minori a causa dello smercio limitato e costi di ricerca più elevati.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 55.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1117/78

dell'on. Notenboom

alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1979)

Oggetto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽¹⁾ stabilisce tra l'altro che questo Centro deve fornire il suo contributo alla Commissione «per favorire a livello comunitario, la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e della formazione continua» (articolo 2); che il Centro è gestito da un consiglio di amministrazione di cui tre membri rappresentano la Commissione (articolo 4); che il direttore del Centro è nominato dalla Commissione (articolo 6); che il consiglio di amministrazione del Centro stabilisce, «d'intesa con la Commissione, il programma di lavoro annuale» (articolo 8); che il consiglio di amministrazione del Centro invia ogni anno alla Commissione lo stato di previsione delle entrate e delle spese (articolo 11); e che qualsiasi atto del Centro può essere deferito alla Commissione dagli Stati membri e da altri interessati «al fine di controllarne la legittimità» (articolo 18).

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

1. In base a ciò, condivide la Commissione la mia opinione secondo cui essa è responsabile delle attività del Centro nei confronti del Parlamento europeo?

In caso negativo, in quale modo può il Parlamento europeo adempiere alla sua funzione di controllo?

In caso affermativo, condivide la Commissione la mia opinione secondo cui il Centro, che può anche essere utile per le PMI, debba associare strettamente alle sue attività le organizzazioni rappresentative delle PMI ⁽²⁾?

2. Può la Commissione spiegare perché l'Europmi, se si eccettua la prima riunione del Centro, svoltasi nell'aprile 1978, non è stata più invitata alle riunioni successive?

3. È la Commissione disposta ad adoperarsi al fine di favorire un'adeguata rappresentanza delle PMI e delle aziende artigianali — mediante l'UACEE, il COPMEC, l'Europmi e eventualmente altre organizzazioni rappresentative — alle attività del Centro?

⁽²⁾ Al riguardo, vedi la risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 1978 (GU n. C 63 del 13. 3. 1978, pag. 38).

Risposta

(27 giugno 1979)

1. La Commissione è responsabile davanti all'autorità di bilancio, al Parlamento e al Consiglio delle attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione profes-

sionale in quanto che lo stato delle entrate e delle spese è coperto da una sovvenzione iscritta in una linea specifica del bilancio (capitolo 30, spese 3010).

2. La rappresentanza di Europmi alle riunioni del Centro ha formato oggetto di una lettera del segretario d'Europmi alla Commissione. Questa lettera è stata trasmessa dalla Commissione al direttore del Centro dato che il Centro stesso è responsabile dell'organizzazione delle sue riunioni. Dalla risposta data dal direttore del Centro risulta che Europmi è stato effettivamente invitato ad una riunione sulle piccole e medie imprese nell'aprile 1979 e che il Centro inviterà Europmi a partecipare in futuro a tutte le riunioni dello stesso tipo. I lavori riguardanti tale argomento sono limitati a gruppi di lavoro più ristretti.

3. Per quanto riguarda la rappresentanza delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alle attività del

Centro, le PMI e l'artigianato sono già rappresentati in seno al consiglio d'amministrazione da alcuni dei suoi membri. Si ricorda peraltro all'on. parlamentare che i membri del consiglio d'amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta delle organizzazioni europee delle parti sociali. Il compito della Commissione si limita a trasmettere al Consiglio le proposte delle organizzazioni europee. Per quanto riguarda le organizzazioni dei datori di lavoro del settore privato, esiste un comitato di collegamento dei datori di lavoro che designa d'intesa con il Centro europeo dell'impresa pubblica e il COPA i membri del consiglio di amministrazione che rappresentano le organizzazioni di datori di lavoro. Il Comitato di collegamento dei datori di lavoro raggruppa tutte le imprese indicate dall'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 8/79

dell'on. Flämig

alla Commissione delle Comunità europee

(15 marzo 1979)

Oggetto: Costituzione di scorte di uranio nella Comunità

1. La Commissione è a conoscenza dell'articolo apparso sulla rivista britannica «Nuclear Engineering International» concernente la capacità eccedentaria dell'industria di arricchimento dei combustibili nucleari della Comunità?

2. Tenuto conto dei ritardi verificatisi nell'aumento della capacità di produrre elettricità di origine nucleare nella Comunità rispetto agli orientamenti 1985:

— a quanto ammontano le presenti riserve di uranio naturale e di uranio arricchito della Comunità?

— quali sono le stime delle riserve per il 1985?

— a quanto ammontano queste riserve in termini di approvvigionamenti mensili o annuali?

3. Quale si ritiene che sia il costo per immagazzinare le scorte di uranio naturale e di uranio arricchito, sufficienti per un anno, per le centrali nucleari esistenti attualmente nella Comunità?

4. Quanto costerebbe l'immagazzinamento della stessa quantità di petrolio o di carbone in termini di valore energetico (tonnellate equivalente petrolio e tonnellate equivalente carbone)?

Risposta

(27 giugno 1979)

1. La risposta è affermativa.

2. L'Agenzia di approvvigionamento sta attualmente calcolando con esattezza il volume delle scorte di uranio naturale e di uranio arricchito esistenti nella Comunità e studiando le previsioni del settore. Essa si è rivolta al suo

comitato consultivo il quale, dopo una prima discussione ha constatato che a causa di un certo squilibrio fra la domanda e l'offerta, le scorte potrebbero aumentare. Tale aumento risponde alla preoccupazione degli utilizzatori comunitari di costituire scorte di combustibili necessari sufficienti a garantire la continuità di funzionamento delle loro centrali.

Poiché lo studio è ancora in corso, non è possibile per il momento rispondere in modo più preciso all'on. parlamentare.

3. L'attuale parco di centrali nucleari consuma annualmente circa 6 000 tonnellate di uranio naturale, corrispondenti ad una produzione di energia elettrica di 160 TWh. L'immagazzinamento di questa quantità viene a costare 35 milioni di UCE o anche il doppio se il combustibile è immagazzinato in forma di elementi di combustibile di uranio arricchito, pronti per essere caricati nei reattori.

4. a) Per produrre la stessa quantità di energia elettrica con combustibili fossili occorrerebbero 50 milioni di tonnellate di carbone oppure 35 milioni di tonnellate di petrolio greggio.
- b) Sulla base degli stessi oneri finanziari (9%), il costo annuale di immagazzinamento di una tonnellata di carbone è stimato in 9 UCE e quello di una tonnellata di petrolio greggio in 15 UCE. Ne consegue che il costo dell'immagazzinamento delle quantità di carbone e di petrolio greggio equivalenti alle quantità di combustibili nucleari citate al punto 3, è rispettivamente di 450 milioni di UCE e di 525 milioni di UCE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 56/79

dell'on. Schyns

alla Commissione delle Comunità europee

(30 marzo 1979)

Oggetto: Protezione degli interessi economici dei consumatori: prezzo del vino

La Commissione ha proposto recentemente la riduzione o la soppressione degli importi compensativi monetari per i vini da tavola italiani e francesi, il che dovrebbe comportare un abbassamento di questi prodotti sui mercati degli altri Stati membri.

1. Hanno i servizi della Commissione (direzione generale dell'agricoltura, servizio «condizioni ambientali e tutela dei consumatori») la possibilità di verificare se tale abbassamento dei prezzi si ripercuota immediatamente ed integralmente a livello del consumatore, o se invece aumenti il margine commerciale degli intermediari?
2. In caso di risposta negativa, è disposta la Commissione ad informarsi in proposito, ed in qual modo pensa di farlo?
3. È disposta la Commissione ad intervenire presso gli Stati membri affinché i servizi nazionali incaricati del controllo dei prezzi seguano con attenzione il problema e vigilino affinché l'abbassamento dei prezzi si ripercuota fino allo stadio del consumo?

Risposta

(27 giugno 1979)

1. Come è precisato dall'on. parlamentare, la riduzione degli importi compensativi monetari sui vini da tavola italiani e francesi può costituire un fattore di ribasso dei prezzi di tali prodotti sui mercati degli altri Stati membri. Occorre tuttavia osservare che la riduzione degli importi compensativi non implica necessariamente una diminuzione corrispondente dei prezzi al minuto: le condizioni e l'ampiezza delle variazioni dei prezzi alla produzione e al minuto quali risultano dalla riduzione degli importi compensativi dipendono infatti dalle condizioni del mercato. Attualmente la Commissione non dispone di mezzi tecnici per valutare quale sarà l'evoluzione dei prezzi dei vini da tavola francesi e italiani nelle diverse fasi della produzione e della commercializzazione.

2. Finora la Commissione non ha previsto uno strumento statistico adeguato.
3. La Commissione è consapevole dell'importanza che i margini di commercializzazione dei prodotti agricoli rivestono nella formazione dei prezzi al minuto. A seguito di una relazione d'iniziativa adottata dal Parlamento europeo ⁽¹⁾, la Commissione si è dichiarata pronta a raccogliere informazioni più precise sull'evoluzione dei margini commerciali dei prodotti agricoli. Essa non dispone tuttavia di possibilità d'intervento diretto sulla formazione dei prezzi al minuto negli Stati membri.

⁽¹⁾ «Rapporti tra prezzi alla produzione, margini d'utile commerciali e prezzi al consumo dei prodotti agricoli» (PE 52.628/rev.).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 58/79

dell'on. Cot

alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1979)

Oggetto: Politica comunitaria nel settore tessile e clausole di salvaguardia previste nei regimi concordati dalla Comunità con paesi ad essa legati da accordi «preferenziali» e nella convenzione di Lomé II

Nel 1978, sollecitata dal Consiglio e con la sua approvazione, la Commissione ha concordato a nome della Comunità regimi particolari con diversi paesi del Mediterraneo con i quali aveva stipulato in precedenza accordi preferenziali, e questo allo scopo di limitare a determinati quantitativi le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili, provenienti fra l'altro dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Grecia, dal Portogallo e dalla Spagna. Questi regimi particolari sono stati riconfermati per il 1979 con validità variabile da due a tre anni.

Per i prodotti tessili, tuttavia, i suddetti paesi beneficiano, grazie agli accordi preferenziali conclusi con la Comunità, del libero accesso sul mercato comunitario in esenzione doganale e senza restrizioni quantitative. L'importazione di questi prodotti nella Comunità non può quindi essere impedita legalmente se non facendo ricorso alle clausole di salvaguardia previste dagli accordi stessi.

Una parte contraente può far ricorso alle clausole di salvaguardia solo qualora si verifichino talune condizioni espressamente previste, e in particolare, per farvi ricorso, deve dimostrare l'esistenza di gravi perturbazioni regionali o settoriali. Le misure di salvaguardia mirano inoltre a ovviare a difficoltà temporanee e non possono avere carattere permanente.

1. Alla luce di tali considerazioni, non pensa la Commissione che la Comunità, imponendo ai suddetti paesi ad essa legati da accordi «preferenziali» limitazioni quantitative per taluni prodotti tessili, non ha rispettato in fin dei conti né la lettera, né lo spirito

degli accordi da essa stessa conclusi, in particolare, con i paesi in procinto di aderire alla Comunità?

In queste condizioni, come si può sostenere che i regimi in questione permettono di evitare il ricorso alle misure di salvaguardia previste negli accordi preferenziali, quando le succitate autolimitazioni quantitative costituiscono in realtà una salvaguardia permanente, priva fra l'altro delle garanzie richieste per il ricorso alle misure di salvaguardia previste nel quadro degli accordi preferenziali?

Non pensa la Commissione che la soluzione migliore, che avrebbe salvaguardato più efficacemente gli interessi dei paesi esportatori, nella maggior parte dei casi ancora sottosviluppati e partner della Comunità, sarebbe stata quella di modificare gli accordi preferenziali conclusi con questi paesi?

2. Nel Consiglio di cooperazione fra la Comunità e la Tunisia, riunitosi a Bruxelles nel dicembre 1978, la delegazione tunisina ha sottolineato che, a seguito dell'adozione da parte della Comunità delle misure che instaurano per il 1978 restrizioni quantitative per taluni prodotti tessili tunisini, vi sarebbero stati in Tunisia ben 5 000 licenziamenti di personale — ossia 1/6 della manodopera del settore — e che, inoltre la Tunisia avrebbe importato nel 1977 dalla CEE attrezzature industriali per un importo ben superiore alle sue esportazioni tessili verso la Comunità, tanto che, tutto considerato, essa avrebbe in pratica contribuito ad aumentare, anziché a diminuire, il numero di posti di lavoro nella CEE.

Tenendo presente questo stato di cose e gli investimenti effettuati dalla Tunisia nel settore tessile dieci anni fa in seguito alle pressioni degli industriali tessili europei appoggiati dalla Comunità, ritiene la Commissione che le restrizioni imposte da quest'ultima alla Tunisia, o ad altri paesi che si trovano nella

stessa situazione, siano politicamente sostenibili, tanto più che si tratta di paesi nei confronti dei quali la Comunità, in altra sede, pretende pubblicamente di aprire i propri mercati?

3. Nel «capitolo commerciale», figurante nella futura convenzione di Lomé II, la Comunità ha l'intenzione di introdurre un sistema di consultazioni il cui scopo è di consentire alle parti contraenti di negoziare regimi particolari per settori specifici. Sia da parte della Comunità che da parte degli ACP si pensa a regimi intesi a ridurre i quantitativi importati nella Comunità, fra l'altro nel settore tessile, di prodotti provenienti dagli ACP.

Anche se questo sistema è tale da assicurare agli ACP, i quali si vedrebbero imporre dalla Comunità degli «accordi di autolimitazione», garanzie maggiori di quelle che implicano i sistemi di consultazione previsti nel quadro dei regimi concordati nel 1978 e 1979 con alcuni paesi del Mediterraneo, non ritiene tuttavia la Commissione che — pur essendo senz'altro comprensibili le rivendicazioni dei lavoratori e degli industriali europei di beneficiare di misure di protezione commerciale — questo atteggiamento restrittivo della Comunità sia in contraddizione con le dichiarazioni «liberali» che essa fa in altra sede nei confronti dei paesi ACP?

Questo atteggiamento non è inoltre, e soprattutto, in contraddizione con la politica di taluni gruppi industriali tessili comunitari che investono attualmente nel settore considerato in taluni paesi ACP, grazie ai

bassi salari ivi corrisposti, come si evince ad esempio dal Libro Bianco pubblicato nell'ottobre 1978 dalla CFDT «per la difesa e lo sviluppo delle industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio in Francia»?

Non si tratta nella fattispecie di una incoerenza, da parte della Comunità e delle sue industrie, comparabile a quella denunciata dalla Commissione nel dicembre 1978 nel suo memorandum trasmesso al Consiglio e concernente la produzione di zucchero? Ha effettuato la Commissione degli studi in materia?

4. La politica attualmente attuata e sostenuta dalla Comunità è una politica di ristrutturazione che ha lo scopo di consentire ai gruppi industriali europei del settore tessile di operare le «riconversioni» settoriali necessarie, integrandosi ancor di più nel mercato mondiale a costo di licenziamenti massicci: in Francia il numero di salariati dei settori abbigliamento-cuoio-tessili è passato da 915 553 alla fine del 1974 a 805 193 alla fine del 1977 e altri 35 000 posti di lavoro sono tuttora minacciati. In tempi brevi questa politica può tradursi soltanto in ulteriori licenziamenti nella Comunità e in un maggiore sfruttamento di taluni paesi del terzo mondo.

La Commissione, che pretende di mettere a punto una politica globale in questo settore, ha, però, finora rinunciato a discutere pubblicamente l'insieme dei problemi sociali e politici che il settore in questione pone alla Comunità e al terzo mondo. Quale senso bisogna dare a questo silenzio?

Risposta

(22 giugno 1979)

La crisi particolarmente grave che colpisce il settore tessile-abbigliamento della Comunità è tra l'altro, ma non unicamente la conseguenza del considerevole aumento delle importazioni provenienti da taluni paesi d'origine, a condizioni di concorrenza particolarmente ingiuste.

Per far fronte a questa situazione e consentire l'indispensabile riadeguamento del settore in oggetto alle nuove condizioni degli scambi mondiali in campo tessile — il che richiede un certo tempo — nel 1977 e 1978 la Commissione ha attuato, mediante accordi bilaterali ed intese ad hoc, una politica intesa a disciplinare, in un contesto globale, l'aumento delle importazioni provenienti dai suddetti paesi d'origine.

Le importazioni provenienti dai paesi del bacino mediterraneo legati alla Comunità da accordi d'associazione o preferenziali, le quali rappresentano un terzo delle importazioni totali provenienti da paesi d'origine a basso prezzo di costo e i due terzi per taluni prodotti, in particolare i più sensibili, cioè i filati di cotone, non potevano essere escluse dal campo d'azione di questa politica senza comportare il fallimento per mancanza di coerenza.

Le intese concluse con taluni di questi paesi sono state stabilite nello spirito di cooperazione degli accordi che li legano alla Comunità nonché nella ricerca del reciproco vantaggio. Esse consentono di evitare il ricorso ai dispositivi di salvaguardia di questi accordi, ricorso che nel contesto della crisi del settore tessile comunitario sarebbe stato probabile.

Questo ricorso è infatti specialmente nocivo per i paesi esportatori: oltre alle conseguenze di ordine politico, esso crea negli operatori economici un profondo senso d'insicurezza e, in particolare, allontana tutti gli importatori comunitari dalla fonte di rifornimento così minacciata, per quanto riguarda non solo i prodotti direttamente in causa ma anche tutti gli altri. In altri termini, con una previsione ed un adeguamento progressivo, bisogna pertanto fare il possibile per evitare il ricorso alla clausola di salvaguardia.

Le intese, gestite con elasticità, offrono ai partner della Comunità un accesso al mercato comunitario sicuro e garantito, non paragonabile ai livelli che sarebbero stati

raggiunti unilateralmente avvalendosi delle clausole di salvaguardia, che deve tenere in massimo conto i loro legami speciali con la Comunità, il loro potenziale d'esportazione attuale e futuro, nonché le loro giuste aspirazioni di carattere economico ed occupazionale.

La modifica degli accordi preferenziali suggerita dall'on. parlamentare è una soluzione la quale, per i tempi che avrebbe richiesto e le implicazioni politiche che avrebbe comportato, non poteva consentire di fare efficacemente fronte alla situazione critica del settore tessile europeo. Ma soprattutto essa avrebbe probabilmente bloccato, per la durata di validità degli accordi, gli scambi di prodotti tessili tra i paesi in oggetto e la Comunità, mentre queste intese costituiscono soltanto misure provvisorie; così essa avrebbe costituito un notevole regresso nella definizione contrattuale delle relazioni con i paesi in questione.

Nel recente negoziato, che ha consentito di raggiungere un accordo pluriennale di autolimitazione, si è ampiamente tenuto conto degli elementi di cui al punto 2.

Per quanto riguarda «l'incoerenza» cui allude l'on. parlamentare e che dominerebbe negli investimenti effettuati su iniziativa dell'industria comunitaria e le difficoltà che attualmente ne conseguono, nel commercio dei prodotti, si può osservare che essa deriva dalla difficoltà di valutare il mercato e le sue capacità di assorbimento, nonché dall'insufficiente volontà degli operatori pubblici e privati di mettere a fronte i due elementi. È esattamente ciò che la Commissione ha voluto denunciare nel suo recente memorandum sulla produzione dello zucchero.

Nei limiti delle sue competenze, e per cercar di evitare che siano nuovamente compiuti errori di questo genere, la Commissione intende seguire con attenzione tutti i progetti per la creazione di fabbriche tessili o d'abbigliamento che le siano presentati per parere o per ottenere un finanziamento comunitario: è infatti opportuno che quando gli investimenti sono effettuati si considerino tutte le loro conseguenze, il che non è troppo spesso avvenuto nel passato. Questa pratica di «coerenza» trova

tuttavia i propri limiti quando degli investimenti sono finanziati soltanto su base privata dalle ditte stesse; dato che queste conoscono ormai tanto la situazione del mercato quanto la politica commerciale comunitaria, si può sperare che valuteranno più correttamente l'opportunità di nuovi investimenti. Lo stesso vale quando gli sviluppi industriali all'estero sono soltanto ispirati dal desiderio di facilitare la vendita di attrezzature. A questo doppio titolo, gli Stati membri devono dunque svolgere una funzione essenziale.

Quanto alla futura convenzione CEE/ACP che subentrerà alla convenzione di Lomé, la Commissione ricorda che allo stato attuale delle proposte comunitarie una disposizione dovrebbe consentire di evitare in seguito il ricorso alla clausola di salvaguardia, cioè:

consultazioni settoriali che, nel quadro della cooperazione industriale consentirebbero di orientare gli investimenti verso gamme di produzione che abbiano ragionevoli prospettive d'esportazione, garantendone così la redditività. Queste consultazioni permetterebbero soprattutto alla Comunità, ai suoi Stati membri nonché alle sue industrie di prendere in considerazione le previsioni di aumento delle importazioni provenienti dai partner preferenziali allorché vengono adottate le politiche di adeguamento strutturale e vengono applicati i considerevoli mezzi finanziari mobilitati dagli Stati e dalla Comunità per orientare e facilitare la ristrutturazione industriale.

Fino alla crisi, la competenza comunitaria è stata particolarmente limitata nella definizione e nell'attuazione delle politiche industriali, comprese le politiche di adeguamento strutturale. Ciò è stato fatto a livello nazionale, e perfino settoriale. Adesso lo stato di necessità ha portato i governi a prendere responsabilità più dirette ed a collocarsi più frequentemente a livello comunitario. Ciò dovrebbe consentire di considerare più efficacemente le osservazioni dell'on. parlamentare tanto a livello della Commissione e del Consiglio, quanto del Parlamento europeo e delle relazioni tra la Comunità e gli ambienti economici e sociali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 63/79

dell'on. Dahlerup

alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1979)

Oggetto: Ammissione di interpreti danesi

In risposta all'interrogazione n. 22 ⁽¹⁾ presentata nella tornata di marzo del Parlamento, il presidente della

Commissione, sig. Jenkins, ha dichiarato di sperare che la sua istituzione possa esaminare unitamente al Parlamento la possibilità di avvalersi dei servizi degli interpreti danesi free-lance.

⁽¹⁾ Discussioni, resoconto integrale delle sedute (edizione provvisoria) del 14 marzo 1979, pag. 161.

Il sig. Jenkins ha fatto inoltre presente che la Commissione esige interpreti altamente qualificati. Ma al ri-

guardo è egli al corrente del fatto che gli interpreti free-lance in questione hanno già prestato la loro opera proprio durante la tornata di marzo del Parlamento alla quale sono intervenuti il sig. Jenkins stesso e il ministro degli affari esteri francese François-Poncet in veste di presidente del Consiglio?

Sa inoltre che gli stessi interpreti hanno assicurato per anni l'interpretazione in occasione di riunioni di esperti per conto dei suoi propri servizi a Lussemburgo, dopo

aver superato a suo tempo le prove necessarie per poter svolgere tale lavoro, che è del tutto identico a quello che è richiesto in occasione delle riunioni di esperti che si tengono a Bruxelles?

È se il sig. Jenkins è al corrente di tali fatti, non crede che sarebbe più logico avvalersi dell'opera degli interpreti in questione anche a Bruxelles, senza obbligarli ad assoggettarsi a nuove prove, e senza ulteriori ritardi?

Risposta

(29 giugno 1979)

Quando, nel 1967, è entrato in vigore il «trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee», è apparso normale, data la provvisorietà delle sedi di Bruxelles e di Lussemburgo, affidare l'interpretariato delle riunioni organizzate dai servizi della Commissione insediati a Lussemburgo alla direzione dell'interpretazione del Parlamento (così come l'interpretariato delle riunioni organizzate a Bruxelles dal Parlamento, dal Consiglio e dal Comitato economico e sociale, è assicurato dalla direzione dell'interpretazione della Commissione). Per questo motivo diversi interpreti free-lance che lavorano per il Parlamento assicurano anche l'interpretariato a riunioni dei servizi della Commissione a Lussemburgo. Inoltre, la Commissione può confermare che essa ricorre, per le riunioni di Bruxelles, a numerosi interpreti free-lance che lavorano per il Parlamento. Essa tiene comunque a precisare che taluni degli interpreti a cui sembra riferirsi l'on. parlamentare non

hanno conseguito, dopo aver seguito uno dei corsi speciali sovvenzionati dalla Commissione, il diploma di interpreti di conferenza, mentre altri, dopo essere stati iniziati all'interpretariato grazie ad un tirocinio retribuito presso la Commissione, hanno lasciato l'istituzione senza fornire una prova della loro competenza nel settore. La Commissione pertanto non ricorre normalmente a questi interpreti in qualità di free-lance, a meno che non abbiano superato un'ulteriore prova, in quanto deve accertare in ciascuno dei singoli casi se essi abbiano effettivamente raggiunto l'elevato livello di qualifica professionale che, come è stato precisato dal presidente Jenkins nella sua risposta all'interrogazione orale n. H 503/78 dell'on. parlamentare ⁽¹⁾, essa tiene assolutamente a salvaguardare.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 241 (marzo 1979) pag. 156.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 93/79

dell'on. Eberhard

alla Commissione delle Comunità europee

(10 aprile 1979)

Oggetto: Pubblicità per attirare capitali stranieri e rispetto dei trattati

Le autorità di taluni Stati membri della Comunità pubblicano su riviste economiche internazionali testi pubblicitari per attirare i capitali di paesi terzi.

A proposito dell'Irlanda del Nord, sulla rivista «Fortune» del 31 luglio 1978 è stato pubblicato a cura dell'Ufficio per lo sviluppo industriale dell'Irlanda del Nord, con domicilio presso il Consolato generale britannico a New York, un testo in cui si legge in particolare:

«Globalmente l'Irlanda del Nord offre gli incentivi più vantaggiosi per l'impianto di nuove industrie, aiuti di ogni genere, sovvenzioni per attrezzature, bonifici di interessi, esenzioni fiscali, ecc. L'atteggiamento degli abitanti è positivo per quanto riguarda la produttività, l'assiduità al lavoro, le nuove tecniche di produzione e la lealtà verso l'impresa... Uomini di ogni orientamento politico lavorano in perfetta armonia... Tutto ciò ha contribuito a far aumentare del 37% la produttività nel corso degli ultimi otto anni. Inoltre la media annuale dei giorni di lavoro perduti per 1 000 salariati è soltanto di 368, rispetto ai 559 degli Stati Uniti... Più di 30 fab-

bricanti americani, tra cui Dupont, Goodyear, Ford, Monsanto, IIT e Tenneco nonché General Motors, riforniscono i loro clienti del mercato comune a partire dall'Irlanda del Nord. Inoltre Grundig, Telefunken e Enha hanno lasciato il continente per installarsi nel nostro paese . . .».

Non ritiene la Commissione che tale genere di pubblicità,

che vanta agli occhi degli investitori stranieri privilegi fiscali e finanziari nonché il basso livello dei salari rispetto a quelli praticati negli altri Stati membri, sia in contraddizione con i principi sanciti dal trattato di Roma per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, l'innalzamento del livello di vita dei lavoratori e l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza?

Risposta

(27 giugno 1979)

La Commissione vigila affinché i comportamenti degli Stati membri non siano in contrasto con i principi definiti dal trattato CEE, in particolare dagli articoli 92-94.

Essa non vede un inconveniente nel fatto che gli Stati membri pubblicizzino, con i propri mezzi, e in forma adeguata, tutti i vantaggi legittimamente offerti agli investitori, ivi compresi quelli dei paesi terzi, allo scopo di attirare nuovi insediamenti industriali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 100/79

dell'on. Jahn

alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1979)

Oggetto: Situazione di diritto e di fatto dei chiroprapisti nella Comunità

Sebbene la chiroprateria sia riconosciuta in Francia quale metodo terapeutico sin dal 1962, lo stesso non si può dire per la professione del chiroprapista. Contro il chiroprapista, il quale sia in possesso di un diploma statale conseguito all'estero — e tuttora non riconosciuto in Francia — ma non di una laurea francese in medicina, può essere infatti promosso in Francia, dal 1962 in poi, un procedimento penale per esercizio illegale della professione medica.

Da un'inchiesta condotta nel 1978 è risultato che 7 milioni di francesi, pari al 13 % della popolazione, si sottopongono alla chiroprateria. Alcune casse malattia rimborsano le spese di questo trattamento, il quale equivale a un riconoscimento di fatto delle capacità del chiroprapista.

I chiroprapisti francesi sono quindi discriminati non solo nei confronti dei loro colleghi di altri Stati membri, ma anche all'interno del paese, poiché, conformemente a una

legge, tuttora in vigore, del 30 novembre 1892 quando l'Alsazia-Lorena faceva parte del Reich tedesco, i chiroprapisti possono esercitare la loro professione sul territorio che un tempo costituiva l'Alsazia-Lorena, ma non nel resto della Francia.

1. Può la Commissione fornire un prospetto sommario delle possibilità di esercitare la professione che hanno nei singoli Stati membri i titolari di un diploma statale di chiroprapista riconosciuto all'estero?
2. Può un chiroprapista che abbia ricevuto lo stesso tipo di formazione nella Repubblica federale di Germania esercitare la professione e, in caso affermativo, ha la facoltà, da un punto di vista giuridico, di esercitarla son solo in Alsazia-Lorena, conformemente all'articolo L 356 del codice di sanità pubblica francese, ma anche nel resto del territorio francese in applicazione del principio della libera prestazione dei servizi riconosciuto dalla Comunità?
3. Ritiene giustificato la Commissione che un chiroprapista diplomato sia perseguibile penalmente in de-

terminati Stati membri, e che cosa intende eventualmente fare contro tali pratiche discriminatorie?

4. A quali mezzi d'impugnazione e a quali rimedi giuridici può ricorrere un chiroterapista contro cui sia stata intentata un'azione penale? Può fare appello alle istituzioni europee, e in particolare alla Corte di giustizia delle Comunità europee?
5. Può il singolo cittadino, benché non esista ancora un regolamento comunitario concernente l'esercizio della professione di chiroterapista diplomato, far va-

lere un mezzo diretto d'oppugnatione sulla base dell'articolo 57 del trattato CEE (accesso ed esercizio delle libere professioni, con particolare riguardo alle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche) e dell'articolo 60 (libera prestazione dei servizi per le attività non salariate)? In caso negativo perché?

6. Conformemente alla direttiva comunitaria in materia d'imposta sul valore aggiunto, è obbligato il chiroterapista a versare l'IVA? E sulla base del diritto comunitario vigente è garantita a tutti i chiroterapisti diplomati una normativa uniforme in questo campo?

Risposta

(21 giugno 1979)

1 e 2. In cinque Stati membri della Comunità (Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, nonché in tutto il territorio della Francia inclusa l'Alsazia-Lorena) è vietato l'esercizio di qualsiasi attività medica da parte di persone che non siano medici. Il problema sollevato dall'on. parlamentare si pone pertanto solo nei quattro rimanenti Stati membri. L'esercizio dell'attività di chiroterapista è soggetta in questi quattro Stati, in mancanza di una normativa comunitaria in materia, al principio del trattamento riservato ai propri cittadini, ossia ciascuno di questi quattro Stati deve trattare nel settore in questione i cittadini degli altri Stati membri come i propri cittadini. Per i chiroterapisti, che desiderino esercitare la loro professione nella Repubblica federale di Germania, ciò significa in particolare che essi devono soddisfare i requisiti previsti nella legge sulle professioni paramediche del 17 febbraio 1939 ⁽¹⁾ e dal primo regolamento d'attuazione del 18 febbraio 1939 ⁽²⁾ e che hanno bisogno di un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, comma 1, della legge, qualora non esercitino in qualità di medici.

3. In mancanza di coordinamento delle disposizioni legislative in materia a livello comunitario, uno Stato membro ha la facoltà da un punto di vista giuridico comunitario, di riservare ai medici l'attività in questione e di assoggettarla a un divieto — eventualmente con applicazione di sanzioni. Nel caso in questione, tale divieto non ha carattere discriminatorio in nessuno degli Stati membri interessati, dato che è applicabile tanto ai cittadini della Stato di cui trattasi quanto agli stranieri.

4. Dato che non si tratta dell'applicazione di una normativa comunitaria, un chiroterapista contro cui sia stata intentata in uno Stato membro un'azione penale non può fare appello alle istituzioni europee, e in particolare alla Corte di giustizia delle Comunità, a meno che le restrizioni non siano collegate a condizioni di nazionalità o di residenza.

5. Dalle disposizioni dell'articolo 57 del trattato della CEE non risultano dei diritti diretti per i cittadini della Comunità; tale disposizione rappresenta piuttosto una base giuridica per un'azione degli organi comunitari competenti, qualora ne esistano i presupposti. L'articolo 60 serve semplicemente a chiarire meglio la nozione di «servizi» definita nell'articolo 59; nemmeno tale articolo concede dei diritti che esulino dal trattamento dei cittadini nazionali.

6. Conformemente all'articolo 13 A, paragrafo 1 c), della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1979 ⁽³⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, gli Stati membri esonerano dall'imposta... «Le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati». Come risulta dal tenore di questo comma e dall'assenza stessa di un'imposta, tale disposizione è naturalmente applicabile solo laddove l'attività di chiroterapista sia esercitata legalmente. Laddove sia vietata, non è soggetta ad imposizione e dunque non viene presa in considerazione un'esenzione fiscale.

⁽¹⁾ RGBL. I, pag. 251.

⁽²⁾ RGBL. I, pag. 259.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 103/79**dell'on. Jahn****alla Commissione delle Comunità europee***(19 aprile 1979)*

Oggetto: Provvedimenti comunitari in materia di tabagismo e nutrizione

Come risulta dal paragrafo 224 della dodicesima relazione generale sull'attività delle comunità europee, nella sessione del 16 novembre 1978 il Consiglio dei ministri della sanità ha incaricato tra l'altro la Commissione «di prendere i necessari provvedimenti per lo sviluppo di attività di educazione sanitaria, soprattutto in materia di tabagismo e nutrizione».

- a) Quali misure ritiene necessarie la Commissione in questi settori?
- b) Per quando è lecito attendersi che essa presenterà le relative proposte?
- c) È prevista la consultazione del Parlamento europeo su dette proposte?

Risposta*(28 giugno 1979)*

Il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nel Consiglio «Sanità» del 16 novembre 1978 hanno invitato la Commissione a prendere le iniziative necessarie per lo svolgimento di alcune attività (scambio di esperienze sui provvedimenti presi negli Stati membri; adozione di una metodologia comune che permetta di confrontare i risultati e di valutare l'efficacia delle campagne di educazione sanitaria in materia di tabagismo; organizzazione a titolo sperimentale di campagne di educazione sanitaria rivolte in particolar modo ai giovani; ricerca di un atteggiamento comune nei confronti della pubblicità).

In questo quadro è stato recentemente deciso di aggiornare e completare la relazione di sintesi che la Commissione aveva predisposta in vista del Consiglio summenzionato a proposito delle iniziative finora prese dagli Stati membri in materia di tabagismo e di nutrizione. Si è inoltre deciso di intensificare gli scambi di esperienze e di informazioni tra le autorità nazionali e di approfondire segnatamente gli studi relativi alle motivazioni, cioè alle ragioni che inducono una persona ad adottare un atteggiamento o una condotta conforme o contraria alle buone norme di igiene.

I lavori sono attualmente in corso e la Commissione deciderà a suo tempo gli interventi che le sembreranno più appropriati a livello comunitario. Il Parlamento europeo sarà naturalmente informato degli sviluppi dei lavori della Commissione e tutta la documentazione sarà a sua completa disposizione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 109/79

dell'on. Ansquer

alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1979)

Oggetto: Meccanismo Ortoli

Lo sblocco dei primi stanziamenti nel quadro del meccanismo Ortoli servirà ad aiutare in via prioritaria taluni settori in difficoltà, in particolare i bacini siderurgici in via di riconversione?

Risposta

(27 giugno 1979)

La decisione del Consiglio del 16 ottobre 1978 ⁽¹⁾ che autorizza la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità, precisa che il ricavato di tali prestiti sarà assegnato, sotto forma di mutui, al finanziamento di progetti di investimento nei settori dell'energia, dell'industria e delle infrastrutture, tenuto conto fra l'altro dell'impatto regionale e della necessità di lottare contro la disoccupazione.

In applicazione di tale decisione il Consiglio ha autorizzato il 14 maggio 1979 ⁽²⁾ una prima serie di prestiti per un ammontare che non può eccedere l'equivalente di 500 milioni di UCE di capitale. Con il ricavato di tali prestiti verranno erogati mutui destinati al finanziamento di progetti di investimento nei settori delle infrastrutture e dell'energia.

Per quanto riguarda le infrastrutture, l'investimento dovrà riguardare in particolare i trasporti, le telecomunica-

zioni, l'assetto agricolo, le opere idrauliche e di protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda il settore dell'energia, l'investimento dovrà contribuire ad una maggiore indipendenza, sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento della Comunità in materia energetica e assicurare lo sviluppo, lo sfruttamento, il trasporto e lo stoccaggio delle risorse energetiche. Un'attenzione particolare sarà riservata alle economie di energia e allo sviluppo di risorse energetiche alternative.

Queste sono le norme fissate dalle decisioni del Consiglio. Esse non delimitano a priori le zone geografiche di intervento del nuovo strumento comunitario. Nell'ambito di tale misura e qualora soddisfino i criteri di ammissibilità, possono essere finanziati progetti di investimento ubicati nei bacini siderurgici in via di riconversione.

Restano comunque prioritariamente disponibili per i bacini siderurgici gli strumenti finanziari della CECA, nei limiti delle loro attribuzioni.

⁽¹⁾ Decisione 78/870/CEE (GU n. L 298 del 25. 10. 1978, pag. 10).

⁽²⁾ Decisione 79/486/CEE (GU n. L 125 del 22. 5. 1979, pag. 16).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 119/79

dell'on. Seefeld

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1979)

Oggetto: Misure applicate in Spagna e destinate ad aumentare il costo delle ferie

1. È noto alla Commissione che la Spagna intende imporre in futuro agli stranieri, all'atto dell'entrata, una «tassa d'ingresso» di 1 000 pesetas?

2. Quali possibilità vede la Commissione di aprire negoziati con questo futuro paese membro della CE ai fini dell'abolizione di detta misura destinata ad aumentare il costo delle ferie?

Risposta

(27 giugno 1979)

1. No.

2. Attualmente le relazioni tra la Comunità e la Spagna sono disciplinate dall'accordo commerciale del 1970, accordo che non preclude l'eventuale applicazione di una «tassa d'ingresso» ai turisti cittadini degli Stati membri della Comunità.

Tuttavia il provvedimento, se effettivamente istituito, sarà esaminato dalla Commissione; in caso di adesione della Spagna, detta tassa dovrebbe essere abolita qualora risultasse incompatibile con i trattati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 124/79

dell'on. Kavanagh

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1979)

Oggetto: Aiuti del FEAOG alle contee del Leinster

La Commissione può indicare l'ammontare degli aiuti concessi e i progetti sovvenzionati dal FEAOG, dal 1973, per quanto riguarda le seguenti contee del Leinster: Louth, Meath, Wicklow, Wexford, Carlow, Kilkenny, Kildare, Offaly, Westmeath e Longford, fornendo inoltre precisazioni circa le domande di aiuto ancora in sospeso?

Risposta

(25 giugno 1979)

1. Il FEAOG, sezione orientamento, è intervenuto nel finanziamento di una serie di progetti di miglioramento delle strutture agrarie nelle contee del Leinster in Irlanda, nell'ambito dei regolamenti n. 17/64/CEE ⁽¹⁾ e (CEE) n. 355/77 ⁽²⁾.

La ripartizione numerica dei progetti che hanno beneficiato del contributo del FEAOG, sezione orientamento, e gli importi per essi concessi si presentano come segue:

Anno	Numero di progetti	Contributi concessi (in £ irl.)
1973	5	464 555
1974	5	680 904
1975	4 ⁽¹⁾	744 481
1976	7	678 297
1977	9 ⁽¹⁾	1 780 190
1978	5	1 020 140
Totale	35	5 368 567

⁽¹⁾ Di cui uno relativo a più contee.

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586.

⁽²⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

Inoltre, nel 1974, 1975, 1976 e 1977 sono stati finanziati in Irlanda 5 progetti multiregionali di adduzione d'acqua a favore di diverse zone rurali situate nelle contee in causa. La ripartizione annua dei contributi concessi figura nella seguente tabella:

Progetti di adduzione d'acqua

Anno	Numero di progetti	Contributi concessi in £ irl.
1974	1	834 218
1975	1	289 226
1976	2	2 844 737
1977	1	1 017 280
Totale	5	4 985 461

2. Per il 1979 l'Irlanda ha presentato 186 domande di contributo nell'ambito del regolamento 17/64/CEE, periodo 1978/1979, di cui 36 progetti riguardano le contee del Leinster, per un contributo richiesto di 3 113 282 £ irl. su un investimento totale di 10 649 689 £ irl.

Sono state inoltre presentate 80 domande di contributo nell'ambito del regolamento (CEE) n. 355/77, di cui 16 progetti sono situati nella stessa regione: il contributo richiesto è di 4 117 559 £ irl. su un investimento totale di 17 247 714 £ irl.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 126/79

dell'on. Kavanagh

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1979)

Oggetto: Aiuti concessi al Leinster dalla BEI

Quali progetti sono stati sovvenzionati dalla BEI, dal 1973, nelle seguenti contee: Louth, Meath, Longford, Westmeath, Laois, Offaly, Kilkenny, Carlow, Wexford e Wicklow?

Risposta

(27 giugno 1979)

I finanziamenti accordati dalla Banca europea per gli investimenti per progetti di investimento nel Leinster nel periodo gennaio 1973 – fine aprile 1979, sono i seguenti:

1) Prestiti diretti	<i>in milioni</i>	
	£ irl	UC
<i>Contee di Carlow e di Cork</i>		
— ammodernamento di zuccherifici (Comhlucht Siuicre Eireann Teoranto (Irish Sugar Company Limited))	2,8	5,7
<i>Contea di Meath</i>		
— ampliamento di un cementificio a Platine (Cement Limited)	7,5	13,3
<i>Contee di Longford, Offaly, Westmeath & Lais</i>		
— avvio dello sfruttamento di torbiere per la produzione di elettricità (Bord na Mona)	2,2	3,3
	12,5	22,3

Nel 1978 la Banca ha accordato un prestito di 13,5 milioni di £ irl. (20,2 milioni di UC) per un progetto di rifornimento idrico e di depurazione delle acque reflue nell'agglomerato di Dublino.

- 2) Assegnazione di stanziamenti su prestiti globali concessi alla Industrial Credit Company Ltd e all'Agricultural Credit Corporation Ltd per il finanziamento di iniziative di piccole e medie dimensioni

Kildare	3 iniziative	94	141
Kilkenny	3 iniziative	475	704
Laois	1 iniziativa	20	30
Longford	1 iniziativa	120	178
Louth	5 iniziative	209	312
Meath	2 iniziative	95	140
Offaly	2 iniziative	67	99
Wexford	3 iniziative	365	541
Wicklow	2 iniziative	157	234
Kildare, Wexford e Laois	1 iniziativa	355	664
Waterford e Dublin	1 iniziativa	184	344
	24	2 141	3 387

Sotto forma di assegnazione di stanziamenti su prestiti globali, la Banca ha inoltre concesso un totale di 1,9 milioni di £ Irl. (3,1 milioni di UCE) per iniziative nella Contea di Dublino.

D'altro canto, la BEI ha accordato nello stesso periodo vari prestiti per l'ampliamento e l'ammodernamento delle telecomunicazioni in Irlanda, per il miglioramento delle infrastrutture stradali di importanza industriale e turistica e per l'ammodernamento delle ferrovie, cioè un totale di 8 prestiti per un importo di 94,6 milioni di £ Irl. (155,6 milioni di UC). Questi investimenti faciliteranno in particolare le comunicazioni nel Leinster. Altri tre prestiti (12 milioni di £ IRL, cioè 18,4 milioni di UC) sono stati concessi dalla BEI nel 1977 per stabilimenti prefabbricati o chiavi in mano; alcuni di essi saranno realizzati nel Leinster e favoriranno quindi lo sviluppo industriale di questa provincia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 140/79

dell'on. Corrie
alla Commissione delle Comunità europee
(27 aprile 1979)

Oggetto: Proposta di regolamento concernente il settore dell'alcole

L'articolo 19 della proposta modificata di regolamento del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcole etilico di origine agricola ⁽¹⁾, prevede l'emanazione di norme relative alla definizione, designazione e presentazione di talune bevande alcoliche. A tutt'oggi, però, la Commissione non ha ancora presentato nessuna proposta in materia.

Potrebbe far ora conoscere la data alla quale presenterà tali proposte?

⁽¹⁾ GU n. C 309 del 31. 12. 1976, pag. 2.

Risposta

(27 giugno 1979)

La Commissione presenterà delle proposte in merito alla definizione delle bevande alcoliche nonché alle norme concernenti la loro designazione e presentazione non appena il Consiglio avrà definito la propria posizione sulle grandi linee di una organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcole.

Si ritiene opportuno ricordare che la Commissione ha recentemente apportato dei rilevanti emendamenti alla sua proposta modificata del 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 142/79

dell'on. Schyns
alla Commissione delle Comunità europee
(27 aprile 1979)

Oggetto: Cosmetici

Un congresso sulla calvizie ha recentemente riunito quasi seicento specialisti internazionali in materia. Secondo quanto si legge nel resoconto pubblicato il 28 marzo scorso nella rubrica medica del quotidiano «Le Monde», «l'unico provvedimento valido è . . . bandire i saponi e gli shampoo a base di detergenti e autorizzare unicamente shampoo a base di legno di Panama o di argilla».

1. Quali conclusioni pensa la Commissione di trarre da questi lavori scientifici per tutelare meglio il consumatore?
2. A che punto si trova la revisione della direttiva sui «cosmetici»? Per quanto è lecito attendersi una proposta da parte sua?

Risposta*(27 giugno 1979)*

1. La frase citata dall'on. parlamentare non è stata estratta dal resoconto a firma del Dr. R. Aron-Brunetière, pubblicato nel quotidiano «Le Monde» del 28 marzo scorso, sul primo congresso internazionale dedicato alle ricerche sul capello che si è tenuto a Amburgo dal 13 al 19 marzo 1979, bensì da una nota in quadro, firmata Dr. E.L., in cui si tratta dei consigli da dare alle donne che, pur avendo un normale coefficiente di rinnovo della capigliatura (tricotogramma), sono preoccupate per la perdita di interi ciuffi di capelli.

La Commissione ritiene che i prodotti cosmetici non siano stati messi direttamente in causa nel congresso di Amburgo. Essa continuerà a seguire con interesse i risultati della collaborazione, citata dal Dr. Aron-Brunetière, tra i laboratori di ricerca applicata delle grandi ditte produttrici di cosmetici, i laboratori di ricerca fondamentale e le équipes mediche delle istituzioni pubbliche.

2. La Commissione trasmetterà prossimamente al Consiglio una proposta concernente una prima modifica della direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 151/79**dell'on. Noè****alla Commissione delle Comunità europee***(8 maggio 1979)*

Oggetto: Preferenze generalizzate

Nella sua comunicazione sul rinnovo del sistema delle preferenze generalizzate per il 1979, trasmessa al Consiglio in data 20 settembre 1978, la Commissione afferma che i paesi in via di sviluppo hanno utilizzato questo sistema nella seguente misura:

— 1974	65 %
— 1975	50 %
— 1976	67 %
— 1977	63,1 %.

Può la Commissione:

1. aggiornare al 1978 detti tassi di utilizzo;
2. indicare per gli anni dal 1974 al 1978 la quota parte di questi tassi utilizzati da ciascun paese beneficiario;
3. integrare tali elementi con l'elencazione, per ciascun anno e per l'insieme dei capitoli da 25 a 99 della tariffa, dei 15 paesi principali beneficiari e indicando per ciascuno di essi la quota parte delle sue esportazioni che hanno beneficiato del regime preferenziale:
 - a) sul totale delle importazioni comunitarie nel quadro delle preferenze generalizzate relative all'insieme dei citati capitoli,
 - b) sul totale delle importazioni comunitarie da tale paese relative all'insieme dei citati capitoli?

Risposta*(25 giugno 1979)*

1. La cifra paragonabile per il tasso di utilizzo del sistema SPG 1978 delle preferenze generalizzate non è ancora disponibile.

2. Attualmente la Commissione non dispone di un'analisi completa e particolareggiata dell'utilizzo di detto sistema ripartito per ogni paese beneficiario ammissibile ma soltanto per taluni paesi beneficiari ed in particolare per quelli più importanti, durante gli anni 1975-1977.
3. Le tabelle dimostrano, per ciascuno di questi tre anni rispettivamente, i paesi beneficiari più importanti, le relative importazioni complessive nella CEE e il valore delle importazioni effettuate nel quadro delle preferenze generalizzate, suddivise secondo la ripartizione in categoria dei prodotti sensibili, semisensibili e non sensibili adottata nei sistemi SPG della CEE ogni anno singolarmente.
4. Uno studio più particolareggiato e più ampio sull'utilizzazione del sistema SPG della CEE, essenzialmente del tipo cui si riferisce l'on. parlamentare, basato su una vasta applicazione dei dati statistici commerciali elaborati elettronicamente è attualmente in fase di svolgimento presso i servizi della Commissione in quanto parte del programma di lavoro volto all'esame comunitario del SPG nei suoi primi dieci anni di funzionamento, per la stesura di proposte riguardanti la struttura del SPG dopo il 1980.

L'utilizzazione del SPG (sistema di preferenze generalizzate) della Comunità nel 1975

(1 000 Eur)

Origine	Importazioni totali dai paesi beneficiari per prodotti SPG				Importazioni con il sistema SPG				
	Capitoli 01-24 (agricoli)	Industriali		Totale capitoli 01-99	Sensibili	Ibridi	Quasi sensibili	Non sensibili	Totale (1)
		Capitoli 50-63 (tessili)	Capitoli 25-99						
Extra CEE	2 181 032	5 375 376	41 781 039	43 962 071					
Classe 2	1 117 457	2 271 144	5 765 850	6 883 307					
ACP	290 506	36 586	270 892	561 398					
Paesi beneficiari di cui:	799 063	1 293 272	4 553 863	5 352 926	193 581	118 188	505 219	607 144	1 791 882
Iugoslavia	29 774	259 194	660 417	690 191	23 697	24 724	56 958	124 936	239 645
Hong Kong	3 579	202 384	634 161	637 740	15 045	31 797	19 848	71 131	138 952
Corea del Sud	20 278	256 206	509 287	529 565	23 408	31 243	17 799	42 912	118 050
Brasile	140 225	15 201	190 310	330 535	10 929	7 993	15 813	66 290	161 879
India	47 421	141 481	256 752	304 173	16 217	1 681	35 795	49 683	143 075
Singapore	6 675	6 834	259 207	265 882	5 814	3 746	4 368	48 671	63 496
Romania	17 306	—	215 388	232 694	—	—	57 297	38 398	98 329
Malaysia	97 240	29 217	105 955	203 195	2 403	5	4 263	13 948	40 117
Venezuela	619	358	166 806	167 425	—	—	—	714	1 189
Pakistan	16 362	93 699	130 812	147 174	20 964	1 722	47 609	4 382	82 371
Argentina	75 984	1 061	64 423	140 407	5 564	138	490	25 077	47 255
Messico	13 080	32 350	110 816	123 896	5 235	1 263	2 531	43 377	58 694
Perù	45 006	1 810	4 831	49 837	—	—	41	879	31 547
Totale 13 paesi	513 549	1 039 795	3 309 165	3 822 714	129 276	104 312	262 812	530 398	1 224 599
13 paesi beneficiari (%)	64,27	80,40	72,67	71,42	66,78	88,26	52,02	87,36	68,34

(1) Compresa le importazioni con il sistema SPG dei capitoli 01-24.

Utilizzazione del SPG (sistema di preferenze generalizzate) 1976 secondo i principali beneficiari

(1 000 UC)

Origine	Importazioni totali di tutti i prodotti				Importazioni con il sistema SPG						Totale 01-99
	01-24	50-63	25-49 e 64-99	Totale 01-99	01-24		25-99				
					Prodotti sotto contin- genti ⁽⁵⁾	Non sensibili	Sensibili	Ibridi	Quasi sensibili	Non sensibili	
Extra CEE	25 218 789	10 361 205	122 080 305	157 660 299							
Classe 2	11 680 068	4 410 303	54 483 580	70 655 917							
ACP	3 458 318	274 616	6 266 754	9 999 688							
Paesi beneficiari ⁽¹⁾ di cui:	11 680 068	4 712 908	55 073 161	71 466 137	158 450 ⁽⁴⁾	548 046	223 774		1 087 784 ⁽⁸⁾	876 915	3 449 438 ⁽⁹⁾
Iugoslavia	245 955	350 112	857 202	1 453 269	—	9 910	37 928	25 126	122 411	188 232	383 607
Romania	154 792	207 642	724 101 ⁽³⁾	1 086 535	—	2 218	—	107	233 173 ⁽⁶⁾	61 790	297 288 ⁽⁶⁾
Brasile	1 629 265	180 809	939 974	2 750 048	72 197	115 920	16 740	3 634	44 135	87 615	340 241
Hong Kong	15 674	1 152 900	788 410	1 956 984	—	618	25 109	32 535	47 397	144 041	249 700
Corea del Sud	95 627	395 044	521 795	1 012 466	9 758	2 071	48 493	38 917	52 762	89 520	241 521
Malaysia	249 477	53 910	851 769	1 155 156	20 087	158 193	7 947	590	13 199	18 191	218 207
India	485 489	361 590	559 716	1 406 795	27 137	20 529	24 962	4 062	57 869	86 994	221 553
Venezuela	15 322	5 530	788 467 ⁽²⁾	809 319	—	1 132	1	—	182 942 ⁽⁷⁾	5 975	190 050 ⁽⁷⁾
Pakistan	46 512	132 498	77 403	256 413	2 833	10 327	10 443	134	79 230	4 568	107 535
Singapore	30 651	84 855	397 164	512 670	1 251	2 362	9 128	4 754	15 205	60 457	93 157
Messico	142 222	52 566	179 231	374 019	449	9 068	5 797	2 532	13 797	49 242	80 885
Argentina	1 064 175	97 281	179 201	1 340 657	873	22 578	10 187	195	6 174	34 086	74 093
Perù	61 425	41 414	193 357	296 196	—	17 082	402	5	511	1 177	19 177
Totale 13 paesi	4 236 586	3 116 151	7 057 790	14 410 527	134 585	372 008	197 137	112 591	868 805	831 888	2 517 013
13 paesi beneficiari (%)	36,3	66,1	12,8	20,2	84,9	67,9	88,1	90,2		94,9	72,9

⁽¹⁾ Per questa tabella, beneficiari = Classe 2 - TOM - DOM - Taiwan + Jugoslavia + Romania.

⁽²⁾ Di cui capitolo 27 = 654 885.

⁽³⁾ Di cui capitolo 27 = 278 849.

⁽⁴⁾ Stima.

⁽⁵⁾ Calcoli effettuati sulla base di un valore medio.

⁽⁶⁾ Di cui: 27.10 = 221 330.

⁽⁷⁾ Di cui: 27.10 = 180 043.

⁽⁸⁾ Di cui: 27.10 = 782 084.

Utilizzazione del SPG (sistema di preferenze generalizzate) 1977 secondo i principali beneficiari

(Valore: 1 000 UC)

Origine	Importazioni totali di tutti i prodotti				Importazioni con il sistema SPG								Totale 01-99
	01-24	50-63	25-49 e 64-99	01-99	01-24			25-99					
					Sensibili (2)	Quasi sensibili (2)	Non sensibili	Sensibili	Ibridi	Quasi sensibili	Non sensibili		
Extra CEE	29 357 143	10 849 929	132 965 525	173 172 597									
Classe 2	15 743 606	4 808 979	54 591 427	75 144 012									
ACP	5 268 480	316 771	6 899 502	12 484 753									
Paesi beneficiari (1)	15 572 306	5 031 944	55 267 839	75 871 963	360 371	57 295	645 543	384 504	122 988	1 256 572	1 019 776		3 847 049
di cui:													
Iugoslavia	238 202	336 298	965 756	1 540 256	—	—	11 965	35 893	18 461	184 041	185 414		435 774
Malaysia	343 619	67 124	919 268	1 330 011	68 407	—	223 075	21 455	275	27 442	19 595		360 249
Hong Kong	21 057	1 013 816	957 396	1 992 269	—	—	1 686	26 549	46 444	93 124	173 414		341 217
India	552 213	437 610	650 913	1 640 736	15 175	946	20 870	68 205	3 749	93 596	122 736		325 277
Corea del Sud	89 475	507 499	660 860	1 257 834	7 644	—	2 971	76 873	36 147	86 471	95 181		305 287
Brasile	2 247 154	211 271	996 301	3 454 726	71 843	767	44 536	28 001	4 946	47 954	106 937		304 984
Romania	147 707	172 273	683 140	1 003 120	371	—	4 450	—	213	180 851	62 046		247 931
Filippine	324 688	66 833	171 903	563 424	32 752	—	57 913	17 377	1 004	14 804	10 331		134 181
Venezuela	27 184	435	482 592	510 211	—	—	1 143	209	—	120 348	6 178		127 878
Singapore	34 772	112 218	481 561	628 551	610	—	5 704	24 168	4 118	32 003	57 314		123 917
Indonesia	449 855	3 293	403 491	856 639	452	53 097	61 668	574	28	219	4 590		120 628
Tailandia	487 564	90 152	173 300	751 016	26 919	—	22 662	19 047	745	32 741	16 768		118 882
Argentina	1 428 023	134 241	226 748	1 789 012	5 688	—	29 986	13 648	305	16 067	47 699		113 393
Pakistan	57 401	134 555	81 684	273 640	2 312	—	15 312	22 169	137	68 733	3 821		112 484
Messico	163 863	62 298	202 466	428 627	7 010	127	15 463	5 043	2 346	15 978	43 656		89 623
Colombia	601 041	55 157	56 637	712 835	4 209	2 326	1 245	7 923	32	2 234	2 697		20 666
Perù	60 657	41 409	202 013	304 079	39	—	13 246	1 617	29	1 017	1 865		17 813
Totale 17 paesi	7 274 475	3 446 482	8 316 029	19 036 986	243 431	57 263	533 895	368 751	118 979	1 017 623	960 242		3 300 184
17 paesi beneficiari (%)	46,7	68,5	15,0	25,1	67,6	99,9	82,7	95,9	96,7	81,0	94,2		85,8

(1) Per questa tabella, beneficiari = Classe 2 - TOM - DOM - Taiwan + Iugoslavia + Romania.

(2) Calcoli effettuati sulla base di un valore medio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 161/79

dell'on. Corrie
alla Commissione delle Comunità europee
(18 maggio 1979)

Oggetto: Procedura per infrazione aperta contro taluni Stati membri nel settore delle bevande alcoliche

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 945/78 ⁽¹⁾, la Commissione dichiara che: «... per quanto riguarda la procedura contro l'Irlanda, essa ha deciso di adire la Corte di giustizia; nel caso dell'Italia, si è proceduto alla notifica del parere motivato».

Può ora far sapere:

1. A quale data essa ha preso la decisione formale di portare il caso dell'Irlanda davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee?
2. A quale data è stato notificato alle autorità italiane il «parere motivato»?
3. Hanno risposto le autorità italiane al «parere motivato»? Se non lo hanno fatto, intende la Commissione proporre al riguardo un'azione innanzi alla Corte di giustizia?

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 26. 3. 1979, pag. 15.

Risposta

(27 giugno 1979)

1. Il 31 gennaio 1979.
2. L'8 febbraio 1979.
3. No. La Commissione si pronuncerà a tempo debito sulla opportunità di adire la Corte di giustizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 165/79

dell'on. Schyns
alla Commissione delle Comunità europee
(18 maggio 1979)

Oggetto: Auspicata direttiva sugli additivi aromatizzanti

Il comitato consultivo dei consumatori ha recentemente deplorato che la Commissione non abbia tenuto conto in certi casi del parere, spesso unanime, del comitato consultivo per le derrate alimentari.

Il 20 ottobre 1978 esso ha in particolare proceduto, su proposta dei rappresentanti dei consumatori, all'esame dei problemi connessi con gli aromi alimentari e la loro classificazione, esame al termine del quale è emersa un'ampia convergenza di opinioni.

A che punto sono giunti i lavori della Commissione in materia e per quando è lecito attendersi una proposta di direttiva da parte della Commissione?

Risposta*(27 giugno 1979)*

La Commissione ha aperto, sullo schema di una proposta di direttiva sugli aromatizzanti alimentari, consultazioni con le parti interessate, fra cui il comitato consultivo per le derrate alimentari. La Commissione terrà presenti i punti di vista di tutti i gruppi rappresentati in detto comitato. Essa nota con soddisfazione che i principi formulati nei documenti di lavoro preliminari hanno riscosso assai vasti consensi. Dopo aver valutato i punti di vista espressi al riguardo, la Commissione deciderà la forma di ogni eventuale successiva proposta. Al momento attuale non è possibile essere più precisi, ma l'on. parlamentare può essere certo che la Commissione sta lavorando con la massima speditezza consentita dai mezzi che possono essere dedicati a questo problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 169/79**dell'on. Spicer****alla Commissione delle Comunità europee***(18 maggio 1979)*

Oggetto: Materie prime provenienti dalla Repubblica sudafricana

Pone la Comunità una qualche restrizione alle importazioni di materie prime dalla Repubblica sudafricana?

In caso affermativo, quali materie prime ne sono colpite?

Ha la Commissione allo studio misure atte a limitare le importazioni nella Comunità di materie prime provenienti dalla Repubblica sudafricana e, in caso affermativo, a quali materie prime saranno applicabili?

Può la Commissione confermare che nel corso dei negoziati per la stipulazione della seconda convenzione di Lomé i paesi associati alla Comunità nell'attuale convenzione non chiederanno che la Comunità riduca le proprie importazioni di materie prime dalla Repubblica sudafricana?

Risposta*(27 giugno 1979)*

In base alle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, la risposta a tutte le domande dell'on. parlamentare è negativa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 174/79

dell'on. Howell

alla Commissione delle Comunità europee

(18 maggio 1979)

Oggetto: Esenzioni per il prelievo di corresponsabilità

Può la Commissione fornire particolari sul modo in cui essa si ripropone di verificare l'esattezza delle domande presentate dagli agricoltori che vorrebbero essere esentati dal pagamento del prelievo di corresponsabilità in virtù delle proposte attualmente in esame, visto e considerato che potrebbero pretendere tale esenzione il 37 % dei produttori lattieri tedeschi, oltre al 25 % di quelli francesi, al 27 % di quelli belgi e così via, e che grandissimo sarebbe il numero di coloro che vi sarebbero interessati?

Risposta

(29 giugno 1979)

La Commissione è consapevole delle difficoltà che si frappongono all'applicazione dei vari criteri proposti.

Il controllo delle domande di esenzione dal pagamento del prelievo di corresponsabilità sarà affidato alle autorità nazionali, che dispongono generalmente di schedari per verificare la fondatezza delle domande stesse. Le modalità pratiche di applicazione potranno essere disciplinate da un regolamento della Commissione, secondo la procedura illustrata all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
